ANNO XV - N. 1/2007

Trimestrale del Collegio degli Ingegneri del Trentino

> Nuovi orientamenti nelle verifiche di stabilità locale delle anime di travi a parete piena

> > Progetto concrete

Novità fiscali per il professionista

Quando un programma GNU evita un lavoro lungo, noioso e ripetitivo (e tutto prima dell'ora di cena)

> X<sup>a</sup> Edizione Trofeo di Sci Collegio degli Ingegneri

> > **Nuovo Consiglio**

Raccogliere, depurare, incenerire....valorizzarell

I dormiglioni

# Novità fiscali per il professionista

### di Diego Uber

Dottore Commercialista in Trento

el corso del 2006 il Governo ha emanato una serie di provvedimenti normativi che hanno un'incidenza fiscale diretta sul professionista.

Questo articolo si propone di passare in rassegna le principali novità fiscali contenute nel Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. "Decreto Bersani"), convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale il Governo è voluto intervenire sul "rilancio economico e sociale, [...] il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché [...] in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.". In particolare, il Decreto contiene importanti novità per i professionisti, tra cui:

- impone nuovi obblighi in materia di tenuta di conti correnti bancari e postali e la riscossione dei compensi professionali, volti a monitorare incassi e pagamenti;
- provvede ad "avvicinare" le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo a quelle proprie del reddito d'impresa, in particolare per quanto concerne la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze;
- prevede una limitazione al regime di deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA in relazione a taluni autocarri.

#### Conti correnti, prelievi e pagamenti: modalità

Modificando l'art. 19 del DPR 600/73, l'art. 35 co. 12 del DL 223/2006 prevede che i professionisti, le società tra professionisti e le associazioni professionali debbano tenere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati all'attività professionale, nei quali devono obbligatoriamente confluire gli incassi derivanti dall'attività professionale e dai quali devono essere effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

Su questo punto ci si è chiesti se il conto o i conti dovessero essere "dedicati" esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, o se fossero ammissibili anche conti "misti". In risposta a questo dubbio è intervenuta l'Amministrazione finanziaria, precisando che i conti correnti o postali non devono essere "dedicati" esclusivamente all'attività professionale, ma possono essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio della professione.

Il dubbio sulla possibilità di utilizzo del conto professionale anche per operazioni non relative all'attività professionale è sorto in relazione al disposto dell'art. 32 co. 1 n. 2) del DPR 600/73, il quale stabilisce che gli importi prelevati o riscossi, qualora il contribuente non ne indichi il soggetto beneficiario e non risultino dalle scritture contabili, sono considerati alla stregua di compensi, e quindi posti alla base di rettifiche e accertamenti. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tenuta di un conto "misto", ovvero utilizzato sia per operazioni inerenti l'esercizio della professione, sia per operazioni riconducibili alla sfera familiare o comunque extra-professionale, non ostacola la corretta applicazione dell'art. 32 co. 1 n. 2) del DPR 600/73. I contribuenti, infatti, possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi per esigenze personali che, per l'entità del relativo importo e le normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotti nella gestione extra-professionale, personale o familiare. In caso di verifica, sarà quindi sufficiente dimostrare che, in relazione all'entità degli importi ed alle normali esigenze personali, i prelievi sono inerenti la sfera extraprofessionale "utilizzando, quindi, anche argomenti persuasivi fondati su prive indirette"<sup>1</sup>. Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria non fornisce precise indicazioni circa i criteri da utilizzare per valutare la congruità del prelievo in rapporto alle normali esigenze personali o familiari del contribuente. Tale congruità andrebbe verificata caso per caso, considerando l'ammontare del reddito del professionista. Va de sé ipotizzare quindi che, al crescere di tale aggregato, anche i prelievi destinati ad uso personale e familiare possano essere di importo più elevato<sup>2</sup>.

È però importante sottolineare che sono consentiti - senza che il professionista debba fornire la prova rigorosa che non hanno avuto rilevanza ai fini della determinazione del reddito - solo i prelievi. Gli incassi, invece, devono essere solo ed esclusivamente professionali.

Per quanto riguarda i compensi, l'art. 35 co. 12 e 12-bis del DL 223/2006 modifica anche le modalità di riscossione dei compensi percepiti per l'esercizio della professione. In particolare, i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie devono essere riscossi esclusivamente attraverso i c.d. strumenti finanziari "tracciabili", ovvero:

- assegni non trasferibili;
- bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale;
- sistemi di pagamento elettronico (Bancomat, POS, carta di credito, etc.).

Data la rilevanza del provvedimento è stato disposto un regime transitorio che prevede la possibilità di continuare a riscuotere in contanti compensi inferiori a:

- € 1.000,00 dal 4 luglio 2006 al 30 giugno 2008;
- € 500,00 dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009;
- $\in$  100,00 a decorrere dal 1 luglio 2009.

#### SCIENZA & MESTIERI 1/2007

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasquale, G., "Parcelle tracciabili solo dopo la legge", Il Sole 24 Ore, 6.8.2006, p. 19.

<sup>2</sup> Liburdi, D., "Professionisti, conti correnti ibridi", *Italia Oggi*, 8.8.2006, p. 28.

Dal 1 luglio 2009, quindi, sarà comunque vietato riscuotere compensi in contanti per importi superiori a € 100,00.

In merito ai compensi riscossi in contanti, ci si è inoltre chiesti se questi dovessero essere comunque versati sul conto professionale. La relazione ministeriale al DL 223/2006 ha precisato che il professionista deve fare affluire nel conto professionale anche i compensi unitari inferiori alle soglie, incassati tramite contanti. Il legislatore non ha previsto, però, alcun termine per effettuare tale versamento.

## RILEVANZA REDDITUALE DELLE PLUSVALENZE E DELLE MINUSVALENZE

L'art. 36 co. 29 lett. A) n. 1) del Dl 223/2006 ha modificato l'art. 54 del TUIR in materia di "Determinazione del reddito di lavoro autonomo", estendendo ai professionisti regole proprie del reddito d'impresa.

Con l'entrata in vigore della modifica apportata al TUIR, concorrono a determinare il reddito del professionista le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili (acquistati prima del 01.01.2007) e gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, se:

- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- i beni sono destinati al consumo personale o familiare del professionista, o a finalità estranee alla professione3.

La plusvalenza o minusvalenza risulta dalla differenza (positiva o negativa) tra il corrispettivo o l'indennità percepita e il costo non ammortizzato; ovvero, in assenza di corrispettivo, tra il valore normale del bene ed il costo non ammortizzato.

SCIENZA & MESTIERI 1/2007

A differenza di quanto avviene per le impresa, però, non è possibile frazionare le plusvalenze in un massimo di cinque esercizi, nel caso in cui i beni siano posseduti da almeno tre anni. Nell'ipotesi in cui i beni siano solo parzialmente deducibili (ad esempio: autovetture al 25% e/o telefonini all'80%), inoltre, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione (rispettiva-

minusvaienze parrimonian rilevano nella stessa proporzione (rispettivamente 25% e 80%). Viene così estesa anche ai professionisti la modalità di calcolo prevista per le imprese.

#### LIMITAZIONI FISCALI PER TALUNI AUTOCARRI

Il DL 223/2006 prevede infine una limitazione al regime di deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA in relazione a taluni autocarri.

L'Agenzia delle Entrate ha individuato (con Provvedimento del 6 dicembre 2006) i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, sono assoggettati al regime di deducibilità e detraibilità limitato, attualmente previsto per la generalità delle autovetture utilizzate per l'esercizio della professione. Nello specifico, i veicoli che, pur essendo immatricolati/reimmatricolati N1 (autocarri), non rientrano fisicamente nella categoria autocarri sono quelli che hanno:

- codice di carrozzeria F0 (effezero);
- quattro o più posti a sedere;
- rapporto tra potenza del motore espressa in kW e potenza del veicolo (differenza tra massa complessiva e tara), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.

I veicoli immatricolati come autocarri, ma aventi almeno una delle caratteristiche sopra elencate, non possono più godere della deducibilità integrale, ma ad essi si applicano le limitazioni IVA, IRPEF e IRAP previste per le autovetture.

La norma non individua una decorrenza specifica, ma è verosimile ritenere che tale elencazione avrà effetto già a partire dal 2006. Per gli autocarri senza le caratteristiche indicate dal Provvedimento, si mantiene invece la deducibilità integrale del costo e dell'ammortamento, nonché la detraibilità dell'IVA, a condizione che tali veicoli siano utilizzati esclusivamente nell'attività professionale.

L'analisi sin qui svolta presenta una parte delle novità fiscali introdotte nel corso del 2006 per i professionisti. Appare piuttosto evidente che le novità introdotte sono rivolte ad un controllo più serrato sull'attività svolta dai professionisti e ad una riduzione sostanziale della deducibilità dei costi sostenuti nell'esercizio della professione. Dal punto di vista pratico, pur comprendendo la filosofia alla base delle azioni legislative intraprese, questo si è tradotto in un aggravio degli adempimenti richiesti al contribuente, che spesso non si rivelano però strumenti efficaci di controllo e limitazione. A ciò si aggiunga inoltre il crescente scontento del contribuente stesso, che si trova a dover far fronte, da un lato ad una mole consistente di adempimenti fiscali, e dall'altro ad un aumento dei costi sostenuti per l'esercizio della propria professione.

<sup>3</sup> Tale voce non concorre a realizzare minusvalenze deducibili.